



## Regione Lombardia

### (Allegato 1)

Fondo Sostegno Affitto (FSA ) 2006 – 7° ediz.

***Indirizzi e Criteri Generali per la determinazione del fabbisogno, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2006 .***

#### **Art. 1**

##### *Finalità e criteri generali*

1. Lo Stato, la Regione Lombardia e i Comuni agevolano l'accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso i contributi previsti dall'art. 11 della Legge n. 431\1998 istitutivo del “ Fondo Nazionale” per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, e dall'art. 2, della L.R. n. 2\2000 istitutivo del “ Fondo Regionale” nonché attraverso le risorse autonome dei Comuni.
2. In attuazione delle finalità e con riferimento ai criteri della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive integrazioni, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 80, commi 20, 21 e 22) e della legge 27 febbraio 2002, n. 14, le presenti disposizioni stabiliscono destinatari, criteri e modalità di accesso al contributo, gli indirizzi generali cui i Comuni devono fare riferimento per gli interventi di loro competenza, le procedure amministrative per la ripartizione dei fondi tra i Comuni e la successiva erogazione ai beneficiari.
3. L'ammontare del contributo è determinato tenendo conto:
  - a) della situazione economica del nucleo familiare ivi compresi i soggetti fiscalmente a carico, nonché i nuclei famigliari ai quali appartengono i soggetti residenti nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
  - b) dell'ammontare del canone di locazione annuo sino al limite massimo di €8.000,00= euro;
  - c) dei limiti massimi stabiliti con riferimento alle diverse tipologie di comuni ;
4. I nuclei familiari sono quelli desunti ai sensi del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni, ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242, nonché del d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal d.lgs.3 maggio 2000, n. 130.

#### **Art. 2**

##### *Destinatari*

1. Destinatari del contributo sono:
  - a) i conduttori che nell'anno di valenza del Bando Sportello Affitto, ovvero al momento della presentazione della domanda di contributo siano titolari di contratti di locazione validi, registrati e relativi ad unità immobiliari ad uso residenziale, site in Lombardia, occupate a

titolo di residenza esclusiva o principale, con accertamento, in mancanza della residenza anagrafica, da parte dell'amministrazione comunale dell'effettiva occupazione dell'alloggio, da parte del richiedente e del suo nucleo familiare. Il requisito della residenza non è richiesto in caso di convivenza anagrafica (ad esempio residenza in un istituto di cura, in una caserma, in un istituto di detenzione, ecc.).

- b) I soggetti non facenti parte dell'Unione Europea possono presentare domanda purchè in regola ai sensi dell'art.5 del d.lgs 286/1998 e successive modifiche e integrazioni.
  - c) In deroga al precedente punto a) i conduttori che, per effetto di convalida giudiziale, sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo e, in regola con i titoli e limitazioni previste dall'art. 80, Legge 388\2000, ovvero che beneficiano della sospensione della esecuzione, possono presentare domanda purchè in regola con le disposizioni del comma 6, art. 6, legge 431/98.
2. La locazione e occupazione deve sussistere e riferirsi all'anno di valenza del Bando Sportello Affitto, ovvero, alla data di presentazione della domanda e deve risultare da un contratto registrato ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 aprile.1986 n. 131, come modificato dall'art. 18 della legge 449/97. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purchè il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.  
Le disposizioni del presente punto non si applicano ai soggetti di cui alla lettera c) del punto 1;
3. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.
4. Non sono ammessi a contributo i nuclei familiari nei quali:
- a) anche un solo componente abbia ottenuto l'assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici, o abbia usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
  - b) i contratti di locazione siano relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
  - c) uno o più componenti siano titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito regionale.
5. Non sono inoltre ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale nonché gli alloggi concessi in godimento da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

### **Art. 3**

#### ***Criteria per la determinazione della situazione economica***

1. La situazione economica è determinata con riferimento al richiedente, al coniuge non legalmente separato, ai componenti la famiglia anagrafica del richiedente stesso, ai soggetti considerati a loro carico ai fini IRPEF, nonché ai soggetti ai quali risulta fiscalmente a carico il conduttore titolare del contratto di locazione o sublocazione.
2. Intendesi per famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 30 maggio1989 n. 223, quella risultante nello stato di famiglia, vale a dire l'insieme *“di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”*.

3. I soggetti normalmente coabitanti per motivi diversi da quelli di cui all'art. 4 del richiamato DPR 223/1989 e disciplinati dal successivo art.5, "convivenza anagrafica" sono considerati membri della convivenza, i cui effetti non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE ma solo ai fini anagrafici.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del d.lgs. n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, e al fine specifico dell'erogazione del fondo per il sostegno dell'affitto, è calcolato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa), come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-fsa) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.
5. L'Indicatore della Situazione Economica, al fine dell'erogazione del fondo per il sostegno dell'affitto (ISE-fsa) è determinato, a sua volta, dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

#### **Art. 4**

##### Indicatore della situazione reddituale ISR-fsa

1. L'Indicatore della Situazione Reddittuale ISR-fsa è così determinato:
  - a) si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:
    - i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7 maggio1999, n. 221, con le modalità di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 3;
    - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti purchè certificabili ai sensi dell'art.46 e 47 del d.p.r.445\2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale , le donazioni ,ogni altra erogazione pubblica o privata , i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi , fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata (ad esempio Trattamento di Fine Rapporto) e per gli assegni familiari;
  - b) si detraggono: l'IRPEF dovuta, le spese mediche deducibili documentate e, fino ad un massimo di 2.582 euro annui, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo.
2. Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, comma 1bis e 5, del d.p.c.m. 221/99, e successive modifiche e integrazioni per l'abitazione in locazione;
3. Concorre alla formazione della situazione reddituale la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso rendimento medio ponderato (per il 2005 pari al 3,54 %) sul patrimonio mobiliare. Il valore del patrimonio mobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di €5.165,00=.

#### **Art. 5**

##### Indicatore della situazione patrimoniale ISP-fsa

1. La somma dei valori patrimoniali è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. 7 maggio1999, n. 221, e successive modifiche o integrazioni con le modalità ivi previste e con esclusione delle franchigie di cui al comma 1 lett. a) e b) dello stesso art. 4.

2. Il valore del patrimonio da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di 5.165,00 euro
3. L'Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-fsa è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali, di cui ai commi precedenti, per il coefficiente 0,05.

## Art. 6

### Scala di equivalenza

1. Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come definito dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche e integrazioni, è desunto dalla scala di equivalenza definita dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche o integrazioni e dal successivo regolamento (d.p.c.m. 18 maggio 2001), riportata in Tabella 1.

*Tabella 1*

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

### *Maggiorazioni*

+ 0.35	per ogni ulteriore componente
+ 0.2	in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore
+ 0.5	per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%.
+ 0.2	per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

2. Devono intendersi portatori di handicap permanente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i soggetti per i quali "*...la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la situazione assume la connotazione della gravità*". La situazione descritta deve essere accertata dall'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

3. Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup>.
4. Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. 221/99 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 7**

### *Determinazione del contributo e sua erogazione*

1. Il **canone integrato(CI)** è composto dal canone annuo risultante dal contratto di locazione( limite massimo ammissibile €8.000,00=), aumentato fino a un massimo di €516,00= per spese accessorie. Per i soggetti di cui al punto c) del precedente art. 2 il canone integrato sarà composto ai sensi del comma 6 , art.6 legge 431\98;  
In caso di più contratti stipulati nell'anno di riferimento ed ugualmente validi, saranno entrambi considerati pro quota ai fini del computo e quindi per la determinazione del canone integrato.
2. Il **canone sopportabile (CS)** è il prodotto tra il valore ISE-fsa del nucleo familiare richiedente, come definito all'art. 3 comma 4, e l'Incidenza massima ammissibile (Imax: indicata nella successiva Tabella 2)

**In formula:**

$$CS = ISE-fsa \times Imax = ISEE-fsa \times PSE \times Imax$$

Tabella 2

incidenza massima ammissibile del canone (Imax)	Valore dell'ISEE-fsa
10,0%	<= 3.100,00
11,0%	3.100,01 - 3.615,20
12,0%	3.615,21 - 4.131,66
13,0%	4.131,67 - 4.648,11
14,0%	4.648,12 - 5.164,57
15,0%	5.164,58 - 5.681,03
16,0%	5.681,04 - 6.197,48
17,0%	6.197,49 - 6.713,94
18,0%	6.713,95 - 7.230,40
19,0%	7.230,41 - 7.746,85
20,0%	7.746,86 - 8.263,31
21,0%	8.263,32 - 8.779,77
22,0%	8.779,78 - 9.296,22
23,0%	9.296,23 - 9.812,68
24,0%	9.812,69 - 10.329,14
25,0%	10.329,15 - 10.845,59
26,0%	10.845,60 - 11.362,05
27,0%	11.362,06 - 11.878,51
28,0%	11.878,52 - 12.911,42

3. **Il contributo (CT)** è definito come differenza tra canone integrato (CI) e canone sopportabile(CS), rapportato al numero di mesi (N),arrotondato all'unità superiore , di effettiva vigenza nell'anno 2006 di contratti di locazione validi:

**In formula:**

$$CT = (CI - CS) / 12 \times N$$

La concessione del contributo interviene quando il canone integrato risulta superiore al canone sopportabile (CI>CS)

4. Il contributo, come sopra definito, riferito a nuclei familiari fino a 2 componenti, in ogni caso non può superare i seguenti importi per tipologia di Comuni:
  - a) Comuni con oltre 300 mila abitanti: €**3.718,00=**.
  - b) Comuni capoluoghi di provincia, Comuni con oltre 50 mila abitanti al 1998, altri Comuni ad alta tensione abitativa, definite dalle delibere CIPE ai sensi delle Leggi 94/1982, 118/1985 e 899/1986 e successive modificazioni ed integrazioni senza considerazione della delibera CIPE del 13 novembre 2003 €**3.357,00=**.
  - c) altri Comuni: €**3.099,00=**.
5. Il limite del contributo, di cui al precedente comma 4, è innalzato del 30% per ogni punto della scala di equivalenza, di cui al comma 1 del precedente art. 6, tenendo come base il valore di 1,57 (corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti), come riportato in **Tabella a**.
6. In caso di **dichiarazioni attestanti condizioni di grave difficoltà socioeconomica** e, in ogni caso, quando il valore della differenza tra l'ISE-fsa ed il canone Integrato (CI) rapportata alla composizione del nucleo familiare (Parametro della Scala di Equivalenza-PSE), risulta inferiore a €2.066,00= o quando l'ISEE-fsa risulta inferiore a euro €3.100,00=la determinazione **della spettanza del contributo** e la sua erogazione, unitamente ad eventuali interventi integrativi, competono direttamente al Comune, utilizzando anche gli incentivi regionali (scheda I).
7. Per i casi di grave difficoltà in caso di carenza di risorse da parte del Comune interessato per le domande di cui al precedente comma 6, la Giunta regionale concorre, su richiesta del Comune, con un finanziamento nella misura massima del 70%, del contributo determinato, senza le limitazioni di cui ai punti 4 e 5, unicamente a condizione che il Comune concorra con proprie risorse al finanziamento della restante quota del 30%. Concorrono alla quota del 30% le somme già erogate dall'Amministrazione Comunale in conto affitto per l'anno 2006. L'erogazione regionale è comunque subordinata all'accertamento dell'effettiva condizione familiare da parte dei competenti uffici del Comune per quanto di propria competenza e conoscenza, dell'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate dal richiedente ai fini della valutazione dell'ISEE\_fsa. Tale accertamento deve riferirsi all'anno di reddito 2005. Nel caso la condizione familiare del richiedente sia già nota ai competenti uffici o in caso di accertamento già compiuto per la concessione del contributo FSA nell'anno precedente, il Comune può limitarsi a richiedere una dichiarazione sostitutiva, attestante la permanenza delle condizioni dichiarate.
- 7.bis In sede di accertamento e di verifica delle condizioni di grave difficoltà del nucleo familiare e/o della sua presa in carico, il comune può automaticamente variare, in funzione dei bisogni del nucleo familiare e delle altre azioni di sostegno messe in atto, il contributo erogabile al nucleo familiare fermo restando il prefissato rapporto tra quota regionale e quota comunale. Tali variazioni andranno inserite in procedura secondo i termini stabiliti nella scheda I.
8. Al fine di consentire alla Regione di quantificare la propria quota di finanziamenti (70%) e quindi il trasferimento delle risorse di cui al punto 7, corre l'obbligo in capo alle Amministrazioni comunali di comunicare, contestualmente alla data di istituzione dello Sportello Affitto l'intendimento affermativo o il diniego per gli interventi a favore delle situazioni di grave difficoltà, ovvero segnalare solo il numero del provvedimento con il quale si assumono le obbligazioni finanziarie concorrenti con la Regione relative al contributo spettante alle situazioni di grave difficoltà..
9. L'Amministrazione Comunale erogherà, con riferimento alla quota di spettanza della Regione, un importo calcolato in relazione alle richieste valide pervenute e alla disponibilità dei fondi

statali e regionali, applicando una eventuale riduzione che, a partire dalla prima classe di ISEE (<=3100,00 ISEE) cresca in modo lineare in funzione dell'ISEE stesso. L'entità di tale riduzione verrà determinata dalla Direzione Generale competente della Regione Lombardia, con provvedimento dirigenziale e comunicata a chiusura di Sportello. La sua determinazione dovrà avvenire in modo che i fondi statali e regionali garantiscano comunque una copertura del 50% del Contributo teorico alle domande che presentano un ISEE fino a 5.681,03 (prime sei classi della tabella 2 di cui all'art.7 ) e del 40% alla successiva classe (ISEE compreso tra 5.681,04 e 6.197,48).

10. Il contributo non è dovuto nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni economiche:

- a) valore dell'ISEE-fsa superiore a €12.911,00=;
- b) somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) superiore a 10.329 euro, aumentati di € 5.165,00= per ogni punto della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare, come riportato in tabella B;
- c) titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato, nell'ambito regionale, alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 91-92/83 e successive modificazioni e integrazioni.

L'erogazione del contributo sarà effettuata dall'Amministrazione comunale, quando la domanda risulterà completa ed idonea a seguito della sua elaborazione tramite la procedura informatica di cui all'art. 11. L'Amministrazione comunale definirà tempi e modalità delle procedure che, tenuto delle condizioni di disagio dei richiedenti, dovranno garantire una tempestiva erogazione del contributo .

Il contributo non sarà comunque erogato quando il suo ammontare è inferiore a 100 euro.

11. In funzione della verifica della disponibilità di fondi, l'avvenuta erogazione del contributo dovrà essere immediatamente segnalata alla Regione a mezzo della procedura informatica di cui al successivo art. 11; con nota di sintesi sottoscritta le Amministrazioni Comunali comunicheranno alla Regione l'avvenuta rendicontazione "on line" nel programma informatico di cui all'art.11, dei contributi erogati e altre pertinenti informazioni .

## **Art. 8**

### Procedure comunali

1. I Comuni ai sensi dell'art. 2, commi 14 e 16, della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2, svolgono le procedure amministrative per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.
2. Tutti i Comuni sono tenuti a:
  - a) istituire lo sportello affitto di cui al successivo art. 12;
  - b) determinare o meno la partecipazione per la propria quota (30%) per le situazioni di grave difficoltà comunicandola alla Regione;
  - c) assicurare la comunicazione in tempo reale dei dati dei richiedenti, secondo le specifiche stabilite dalla Regione;
  - d) erogare i contributi quando la domanda risulterà completa ed idonea dopo l'elaborazione della stessa a mezzo della procedura informatica di cui all'art. 11, previa verifica della registrazione del contratto o dell'avvenuto inoltro della richiesta di registrazione;



- e) comunicare l'entità delle eventuali maggiori risorse aggiuntive messe a disposizione nonché i dati relativi al debito informativo per gli eventuali progetti di presa in carico dei nuclei familiari in "gravi difficoltà" così come indicato nella specifica scheda I;
  - f) rendicontare, attraverso l'apposito modulo predisposto e disponibile nella procedura informatica fsa ON LINE, confermando l'avvenuto adempimento con la sottoscrizione, da parte del responsabile comunale, della sola nota di sintesi (es: totale domande, totale erogato), dell'avvenuto adempimento (no copie cartacee report). A seguito di tale adempimento che costituisce valore formale e contabile, oltre che presupposto fondamentale di monitoraggio complessivo sulla erogazione dei singoli contributi riconosciuti al cittadino, la Regione, quantificherà le risorse da trasferire per lo Sportello affitti successivo, nonché per conguagliare e/o integrare rispetto a istanze modificate o integrate per qualsiasi motivo.
3. È facoltà dei Comuni introdurre, con propria deliberazione, modifiche ad uno o più dei seguenti parametri, anche in modo differenziato, per tenere meglio conto di particolari situazioni di debolezza socioeconomica, ovvero della presenza nel nucleo familiare di anziani, disabili e minori:
- a) aumentare il valore del contributo massimo ammissibile (art. 7, commi 4 e 5);
  - b) innalzare la soglia dell'ISEE-fsa (art. 7, comma 9, lett. a);
  - c) elevare la soglia di patrimonio posseduto (art. 7, comma 9, lett. b);
  - d) coprire una maggiore quota degli oneri accessori per spese condominiali e di riscaldamento, che concorrono alla definizione del canone integrato (art. 7, comma 1);
  - e) definire forme particolari di intervento in favore di soggetti che si trovino in situazioni di particolare difficoltà socio-economica, di emergenza abitativa utilizzando allo scopo le risorse erogate a titolo di acconto fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme nazionali e regionali e della rendicontazione degli interventi;
  - f) prevedere che i contributi integrativi riconosciuti e destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, ai sensi dell'art. 2 bis, art. 7, Legge 12 novembre 2004, n. 269 – integrazioni alla legge 9 dicembre 1998 n. 431-.

Per i Comuni che concorrano con risorse proprie alle finalità del fondo per il sostegno all'affitto, la Regione provvederà, inoltre, a personalizzare le procedure informatiche, in modo da renderle compatibili con le determinazioni comunali.

## **Art. 9**

### *Presentazione della domanda e dichiarazione sostitutiva*

1. La domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale nel cui territorio è ubicato l'alloggio oggetto del contratto direttamente o tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) o altri soggetti convenzionati. Può presentare domanda il titolare del contratto o a suo nome anche altro maggiorenne, munito di delega, componente il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione. Il richiedente il contributo, congiuntamente alla domanda, deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma dell'art. 6 del d.p.c.m. 221/99 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità previste dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, concernente le informazioni necessarie alla determinazione dell'ISEE-fsa così

come definito dal presente provvedimento.

2. Le Amministrazioni Comunali o i soggetti convenzionati assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante.
3. Ai fini della istruttoria della domanda e per costruire e orientare le intensità di aiuto in relazione al fabbisogno abitativo, la domanda stessa deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) Canone di affitto annuo, come da contratti o altri titoli validi (art.2 comma 1, lettere a e c);
  - b) relativamente al contratto di locazione in essere:
    - tipologia del contratto;
    - data inizio del contratto;
    - data di scadenza del contratto;
    - estremi di registrazione o altre informazioni relative allo stato della procedura di registrazione;
  - a) superficie, categoria e identificazione catastale (foglio, mappale, ecc. o altra informazione idonea all'identificazione univoca dell'alloggio), data di costruzione dell'alloggio locato;
  - b) caratteristiche dell'alloggio e presenza di servizi;
  - c) ammontare delle spese condominiali e di riscaldamento relative all'anno 2006;
  - d) figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (persona fisica, ALER o Comune, altro ente, Società).

## **Art. 10**

### Dichiarazione e certificazione ISEE Fsa

1. I Comuni e i soggetti convenzionati, che ricevono domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 9 comma 2;
  - a) determinare l'ISEE- fsa, ai sensi del precedente art. 3;
  - b) rilasciare la documentazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE-fsa;
2. Le certificazioni ISEE\_fsa possono essere rilasciate, oltre che dalle Amministrazioni Comunali, dai CAAF convenzionati con la Regione Lombardia.

## **Art. 11**

### Procedure informatiche

1. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi, di ridurre i tempi di erogazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari, la Regione mette a disposizione dei Comuni una procedura informatica, definita in base a quanto previsto dalle presenti disposizioni.
2. La procedura prevede:
  - a) la predisposizione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, il rilascio della documentazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE-fsa , nonché del contributo a carico della Regione e del Comune, ove previsto;

- b) l'archiviazione in tempo reale delle domande presentate e dei dati in esse contenuti;
  - c) l'accesso informatico a quanto indicato al punto a) da parte di soggetti abilitati o convenzionati;
  - d) la formulazione dell'elenco degli aventi diritto e delle relative spettanze;
  - e) la rendicontazione on-line delle erogazioni avvenute nonché la relativa stampa dei rendiconti;
  - f) la possibilità per i Comuni di accedere in tempo reale agli archivi specifici, relativi ai propri residenti;
  - g) la possibilità di predisporre elenchi dei richiedenti, da trasmettere ai Comuni interessati;
  - h) la possibilità per gli interessati di simulare, in ambiente Internet, la propria condizione e di accertare il diritto ad accedere al contributo regionale e comunale;
  - i) la possibilità di ottenere gli elementi per i mandati di pagamento, a favore sia delle Amministrazioni Comunali, sia dei diretti beneficiari;
  - j) la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione e sulle caratteristiche delle abitazioni locate;
  - k) possibilità di personalizzare, preventivamente al caricamento delle domande, i parametri di cui all'art. 8 delle presenti disposizioni;
  - l)- possibilità di inserire gli elementi del progetto e relativo debito informativo per i casi di grave difficoltà di cui alla scheda incentivi " I ";
3. La Regione mette a disposizione la procedura informatica in un termine utile per l'istituzione dello "**Sportello Affitto 2006**" entro il 15 luglio. I Comuni devono assumere gli eventuali provvedimenti in merito a quanto previsto ai precedenti artt 7 e 8, e darne comunicazione alla Regione Lombardia - Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche - Unità Organizzativa Politiche per la Casa. La procedura informatica regionale sarà messa a disposizione anche dei soggetti convenzionati alla raccolta delle domande.
  4. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi a livello centrale e di trasmissione dati nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso al fine di mantenere livelli di sicurezza ottimali. Gli operatori comunali e dei CAAF, rispondono, ai sensi del d.lgs. n. 196\2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali - onde, dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

## **Art. 12**

### Modalità di attuazione dello sportello affitto

1. I Comuni, **entro il 15 luglio 2006**, istituiscono lo "**Sportello Affitto 2006**" con riferimento ai contratti vigenti nel 2006 e al reddito complessivo familiare dell'anno 2005 previo avviso pubblico comunale ed altra idonea forma di pubblicità. La data di chiusura dello Sportello Affitto 2006 viene fissata per il **31 di ottobre 2006**.
2. La Regione , **entro il 30 di novembre 2006**, determinerà l'entità della riduzione del contributo teorico, così come indicato al punto 9 del precedente art. 7, provvedendo alla liquidazione del saldo dei contributi ai Comuni.

3. La Regione provvede inoltre a rendere noto alla cittadinanza del proprio territorio l'istituzione dello **Sportello Affitto 2006** con idonea campagna di pubblicità sui mezzi di comunicazione a larga diffusione.
4. La modulistica per la domanda, la dichiarazione sostitutiva e la certificazione ISEE-fsa sarà fornita dalla Regione attraverso la procedura informatica, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle indicazioni di carattere informatico.

### **Art. 13**

#### Convenzioni

1. I Comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro, per uno o più dei seguenti servizi: raccolta delle domande e calcolo dell'indicatore ISEE-fsa. Le certificazioni ISEE\_fsa possono essere rilasciate, oltre che dalle Amministrazioni Comunali, dai soli CAAF.
2. Ai fini di agevolare i Comuni nell'applicazione delle presenti disposizioni e di assicurare l'omogeneità delle procedure, la Giunta regionale approva uno schema-tipo di convenzione, concordato con i CAAF, per la prestazione dei servizi di cui al precedente primo comma, che costituirà riferimento per i Comuni per eventuali convenzioni locali.
3. Ai fini di costituire e mantenere aggiornata la propria banca dati, di promuovere le Convenzioni comunali, nonché per l'eventualità di surroga dei Comuni inadempienti, la Giunta regionale approva ulteriori schemi di convenzione con i CAAF e altri soggetti autorizzati senza fine di lucro.
4. Le convenzioni dovranno prevedere l'impegno dei CAAF alla tempestiva trasmissione alle Amministrazioni Comunali di copia delle domande e delle elaborazioni risultanti dalla procedura informatica; tali documenti dovranno riportare in calce timbro e firma del responsabile del CAAF.

### **Art. 14**

#### Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, le Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del d.lgs. n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità previste dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, effettuano controlli, anche a campione, che interessino annualmente un campione, statisticamente significativo dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, oltre all'eventuale ausilio della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali.
2. L'Amministrazione regionale, previo coordinamento con gli Enti comunali erogatori di riferimento, potrà attivare procedure di controllo anche sulle dichiarazioni e autocertificazioni che riguardano il Fondo Sostegno Affitto, oltre a chiedere la collaborazione della Guardia di Finanza per l'ulteriore accertamento sostanziale reddituale e patrimoniale, ai sensi della d.g.r. n. 15411 del 5 dicembre 2003 e del protocollo di intesa approvato con d.g.r. n. 19716 del 3 dicembre 2004 nonché delle relative disposizioni applicative approvate con d.d.s. 22974/04, fermo restando le

disposizioni dell'art.4, comma 7, d.lgs. n. 109\1998, e artt.71 e 72 del d.P.R. n. 445\2000.

3. In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445\2000 l'Amministrazione Comunale è tenuta a recuperare il contributo indebitamente erogato, fermo restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76.
4. Considerato che l'art. 4 della legge 300\2000 ha introdotto un nuovo reato rubricato come art. 316 ter del Codice Penale,( trattasi di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”) e che il comma 2 ha depenalizzato tale reato prevedendo solo una sanzione amministrativa nei casi in cui la somma indebitamente conseguita mediante la condotta illecita sia pari o inferiore a €3.999,95 = la competenza ad adottare ordinanza-ingiunzione, quindi alla irrogazione della sanzione amministrativa, nei casi “depenalizzati”, spetta ai Comuni, i quali introitano anche i relativi proventi.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del d.lgs. n. 109/98, e successive modifiche e integrazioni, le Amministrazioni comunali comunicano al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell'affitto e dei componenti i relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.
6. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 7, art. 4, d.lgs. n. 109\1998.

## **Art. 15**

### *Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196\2003.*

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e per la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso;
- b) sono raccolti dagli enti competenti (Regioni, Comuni e Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge;
- c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di finanza per i controlli previsti;

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione e la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196\2003;

Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di chiusura dello sportello affitto.

Il Comune e la Regione, ai quali vengono presentate le dichiarazioni, le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento.

**TABELLA A – CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE (IN €)**  
 SECONDO LA TIPOLOGIA DEI COMUNI E LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  
 (AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 E 5)

Valori esemplificativi della scala di Equivalenza (PSE)	COMUNI		
	oltre 300.000 abitanti	Capoluoghi, oltre 50.000 abitanti, alta tensione abitativa	altri Comuni
< 1,57	3.718	3.357	3.099
2	4.198	3.790	3.498
2,5	4.756	4.294	3.963
3	5.314	4.797	4.428
3,5	5.871	6.334	4.893
4	6.429	5.804	5.358
5	7.545	6.811	6.287

**TABELLA B – SOGLIA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (IN €)**  
 SECONDO LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  
 (AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 10, LETTERA B)

valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE)	Indicatore della situazione patrimoniale ISP -fsa
1	15.494
1,5	18.076
2	20.658
2,5	23.241
3	25.823
3,5	28.405
4	30.987
5	36.152